

n. 384/96⁽⁴⁾ nonché le pertinenti disposizioni della convenzione antidumping dell'organizzazione mondiale del commercio;

- il principio del legittimo affidamento;
- il principio di proporzionalità.

⁽¹⁾ GU L 33 del 4.2.1997, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 208 del 2.8.1997, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 296 del 5.11.1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

Ricorso della HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft m.b.H. & Co. Kg e quattro altre contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 gennaio 1999

(Causa T-9/99)

(1999/C 86/44)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 18 gennaio 1999 la HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft m.b.H. & Co. Kg e quattro altre con sede in Rosenheim (Repubblica federale di Germania), con gli avv.ti Peter Krömer e Friederich Nusterer, domiciliati in St. Pölten, Riemerplatz 1 (Repubblica austriaca) hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

1. annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 21 ottobre 1998 nel procedimento ai sensi dell'art. 85 del Trattato CE, proc. IV/35.691/E-4: Fernwärmetechnik-Kartell, nella stesura della decisione della Commissione delle Comunità europee — parte convenuta — del 6.11.1998 a rettifica della decisione 21.10.1998, proc. IV/35.691 — «vorisolierter Rohre»;
2. ridurre l'ammenda irrogata alla ricorrente rispettivamente come «Gruppe Henss/Isoplus» nella decisione della Commissione delle Comunità europee — convenuta — del 21.10.1998 proc. IV/35.691/E-4: Fernwärmetechnik-Kartell, nella stesura della decisione della Commissione delle Comunità europee — convenuta — del 6.11.1998;
3. condannare la convenuta Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

Secondo la Commissione le ricorrenti hanno partecipato con altri produttori dei tubi di riscaldamento a distanza coibentati, nel periodo da ottobre 1991 almeno fino a marzo o aprile 1996, ad un sistema di accordo per la limitazione della concorrenza. Tra gli addebiti mossi ai partecipanti vi sono la ripartizione dei mercati, l'intesa sui prezzi, la manipolazione delle offerte nonché il fatto che i partecipanti si siano accordati fra di loro tenendo il comportamento che danneggia i concorrenti che non fanno parte del cartello. È stata irrogata all'«Henss/Isoplus-Gruppe» una multa di 4 950 000 ECU.

Le ricorrenti sostengono che nell'impugnata decisione la suddetta «Isoplus Fernwärmetechnik GmbH-Stille Gesellschaft» non ha personalità giuridica, né capacità di stare in giudizio e quindi non può essere destinataria della norma contenuta nell'art. 85, primo comma, del Trattato CE o parte in un procedimento ai sensi del regolamento n. 17/62. Inoltre il «Gruppo Henss/Isoplus» composto da imprese autonome sarebbe una formazione che non può essere considerata soggetto di diritto e quindi senza capacità di stare in giudizio, per cui sussisterebbe una violazione delle disposizioni sulle forme essenziali di cui al regolamento n. 17/62.

Inoltre le ricorrenti fanno valere i seguenti motivi:

- violazione dell'art. 85 del Trattato CE e degli artt. 3 e 15 del regolamento n. 17/62;
- mancata concessione del diritto di audizione e violazione dell'obbligo di motivazione, poiché la comunicazione degli addebiti non sarebbe mai stata notificata;
- violazione dell'art. 6, secondo comma, della CEDU e del conseguente principio della colpevolezza ex art. 15, secondo comma del regolamento n. 17/62;
- violazione delle disposizioni della decisione della Commissione 12/12/94 riguardo al mandato del consigliere uditore nel procedimento sulla concorrenza dinanzi alla Commissione e del regolamento n. 99/63/CE;
- violazione delle prescrizioni di forma ai sensi dell'art. 3, terzo comma e dell'art. 4 del regolamento n. 99/63/CE in combinato disposto con l'art. 19 del regolamento n. 17/62 nonché con l'art. 6/7 del precedente punto della citata decisione della Commissione;
- violazione di altri diritti della difesa, come ad es. termini troppo brevi per osservazioni e documenti in lingua straniera non tradotti;
- violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 190 del Trattato CE.

Inoltre le ricorrenti sollevano un'eccezione d'inammissibilità ai sensi dell'art. 184 del Trattato CE contro gli orientamenti pubblicati dalla Commissione per il procedimento di determinazione delle ammende che vengono calcolate, ai sensi dell'art. 15, secondo comma, del regolamento n. 17 e ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA⁽¹⁾, poiché gli orientamenti rappresenterebbero un vero e proprio regolamento e la Commissione non sarebbe competente all'emanazione di tale regolamento.

Infine le ricorrenti eccepiscono l'irrituale procedura nella determinazione dell'ammenda; infatti, tra l'altro, la cooperazione delle ricorrenti non sarebbe stata abbastanza considerata, la norma del limite massimo dell'ammenda del 10% sarebbe stata violata ed anche il principio che un'ammenda non può comportare un rischio di insolvenza, non sarebbe stato osservato.

⁽¹⁾ GU C 9 del 14.1.1998, pag. 3.

Ricorso della RJB Mining PLC contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 18 gennaio 1999

(Causa T-12/99)

(1999/C 86/45)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 18 gennaio 1999 la RJB Mining PLC, con gli avv.ti Mark Philip Brealey, della Brick Court Chambers, e Jonathan Alex Lawrence, solicitor di Freshfields, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Arendt & Medernach, 8-10 Rue Mathias Hardt, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 2 dicembre 1998 relativa ad interventi a favore dell'industria carboniera tedesca per il 1998; e
- condannare la Commissione alle spese, comprese quelle della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, la quale ha già impugnato la decisione relativa ad interventi corrisposti all'industria carboniera tedesca per il 1997⁽¹⁾, chiede col presente ricorso l'annullamento della decisione relativa agli aiuti per il 1998 (la decisione contestata) che prevede:

- a) di decidere sulla notifica da parte della Germania di un emendamento al piano approvato con decisione della Commissione 94/1070/CECA;
- b) di autorizzare la Germania a concedere aiuti alla sua industria carboniera per il 1998.

La ricorrente chiede l'annullamento del previsto emendamento al piano per i seguenti motivi:

— Violazione di una forma sostanziale/assenza di motivazione:

la decisione impugnata non contiene alcuna menzione dei previsti emendamenti al piano nella parte operativa del dispositivo. Conseguentemente, non v'è stata alcuna decisione in conformità dell'art. 8, n. 4, della decisione-base⁽²⁾ quanto alle modifiche all'impianto notificate dalla Germania.

— Manifesto inadempimento degli obblighi derivanti dal Trattato CECA o da qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione nonché sviamento di potere:

la decisione prevista poggia la sua efficacia sul fondamento integralmente erroneo che i tre principali destinatari dell'intervento hanno continuato ad esistere separatamente per tutto il 1998 ed omette di prendere in considerazione la fusione dei destinatari medesimi nell'agosto 1998 o il massiccio aiuto di Stato, implicito nella fusione e subordinato alla medesima. Inoltre la decisione prevista, nella misura in cui si riferisce ad aiuti al funzionamento, non procede ad alcuna valutazione ex artt. 3, n. 2, e 8 della decisione-base sul punto se il piano modificato imponga alle imprese in questione di essere in grado di divenire redditizie nel prevedibile futuro.

La ricorrente chiede l'annullamento della prevista autorizzazione degli interventi per il 1998 per motivi simili a quelli esposti nella causa T-110/98.

⁽¹⁾ Causa T-110/98, GU 1998, C 299, pag. 38.

⁽²⁾ Decisione 3632/93/CECA (GU 1993, L 329, pag. 12).

Ricorso proposto dalla Pfizer Animal Health contro il Consiglio dell'Unione europea il 18 gennaio 1999

(Causa T-13/99)

(1999/C 86/46)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 18 gennaio 1999 la Pfizer Animal Health, rappresentata da Elisabethann Wright, Iann S. Forrester, Mark D.